Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 20 marzo 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

Regione Sardegna

Regione Molise

Regione Piemonte

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 78 DEL 20 MARZO 1979:

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a undici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera amministrativa direttiva.

Concorso pubblico, per esami, a nove posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva.

Concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di geometra in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica di concetto.

Concorso pubblico, per esami, a trentasei posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del genio civile.

(Da 2433 a 2436)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 78 DEL 20 MARZO 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 15: **Pacchetti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1979. — **Honeywell information systems Italia, società per azioni (ex Olivetti Bull.), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 marzo 1979. — **S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 6 marzo 1979. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 27 febbraio 1979. — **Banco di Napoli, sezione di credito industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 22 febbraio 1979. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Elenco delle obbligazioni opere pubbliche estratte nel mese di febbraio 1979. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Elenco delle cartelle fondiarie estratte nel mese di febbraio 1979. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Elenco delle obbligazioni opere pubbliche estratte nel mese di gennaio 1979. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Elenco delle obbligazioni fondiarie estratte nel mese di gennaio 1979. — **Telmi Italia, società per azioni, in Novate Milanese:** Obbligazioni sorteggiate il 6 marzo 1979. — **Fonderie acciai speciali San Giacomo, società per azioni, in Cura Carpignano (Pavia):** Obbligazioni « Prestito 8 % » sorteggiate il 19 gennaio 1979. — **Fonderie acciai speciali San Giacomo, società per azioni, in Cura Carpignano (Pavia):** Obbligazioni « Prestito 6 % » sorteggiate il 19 gennaio 1979. — **Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane in Palermo, credito fondiario e sezione opere pubbliche:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 9 febbraio 1979. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate il 5 marzo 1979. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 marzo 1979. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 marzo 1979. — **Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1979. — **Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1979. — **Octir, società per azioni, in Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 12 marzo 1979.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1978, n. **1023.**

Esecuzione dello scambio di note tra il Governo italiano ed il Governo francese, effettuato a Roma il 26 marzo e 21 giugno 1977, ai fini di regolare le questioni ancora pendenti in materia di restituzioni dei beni, appartenenti a cittadini francesi, già sottoposti a sequestro bellico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, concernente l'esecuzione del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Visto il parere del 25 marzo 1976 della commissione di cui all'art. 6 della legge n. 908 del 1° dicembre 1949;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, allo scambio di note tra il Governo italiano e il Governo francese, effettuato a Roma il 26 marzo e il 21 giugno 1977 ai fini di regolare le questioni ancora pendenti in materia di restituzione dei beni, appartenenti a cittadini francesi, già sottoposti a sequestro bellico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1979
Atti di Governo, registro n. 20, *foglio n.* 25

N. 167/11

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

NOTA VERBALE

Il Ministero degli affari esteri presenta i suoi complimenti all'ambasciata di Francia e, in relazione alla nota verbale del 15 settembre 1976, n. 573, concernente la definizione delle questioni ancora pendenti in merito alla restituzione dei beni già sottoposti a sequestro, ha l'onore di comunicare l'accordo del Governo italiano sui seguenti principî:

1) Per i beni i cui proprietari francesi o i loro aventi diritto non si siano potuti rintracciare (eredi Ardizzone ed eredi Denojelle e Petit Le Brun) si procederà alla loro alienazione e il ricavato dalla vendita sarà versato alla Cassa depositi e prestiti in un conto aperto a nome del proprietario o dei suoi aventi diritto. Trascorsi cinque anni dal deposito della somma senza che venga presentata alcuna richiesta, la somma medesima potrà essere acquisita dallo Stato italiano.

2) La procedura di cui al precedente n. 1 sarà seguita anche per i casi Martini-De Gubernatis ed eredi Ghignone, se i medesimi, che verranno nuovamente invitati a produrre la necessaria documentazione, non provvederanno a detto adempimento entro tre mesi dall'invito.

3) Il terreno adibito a pascolo che il comune di Cervières possedeva nel 1940 nel territorio di Cesana (in località denominata Bousson) sarà restituito al sindaco di Cervières a mezzo delle competenti autorità di Cesana. I beni appartenenti a titolo privato ad alcuni abitanti di Cervières nel territorio di Cesana (località denominata Bousson) formeranno oggetto di atti di notorietà, di comune accordo tra le amministrazioni italiane e francesi, in modo da permettere agli aventi diritto di recuperare la piena proprietà dei loro beni.

Ove da parte francese si concordi sul contenuto della presente nota, questa e la relativa risposta costituiranno la base di un accordo che avrà esecuzione dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica italiano di approvazione dello scambio di note.

Il Ministero degli affari esteri coglie l'occasione per rinnovare all'ambasciata di Francia gli atti della sua alta considerazione.

Roma, addì 26 marzo 1977

All'ambasciata di Francia - ROMA

N. 339

AMBASSADE DE FRANCE EN ITALIE

NOTE VERBALE

L'ambassade de France présente ses compliments au Ministère des affaires etrangères et a l'honneur d'accuser réception de la note verbale n. 167/11 du 26 mars 1977, relative aux biens français non restitués dont la teneur suit:

« Le Ministère des affaires etrangères présente ses compliments à l'ambassade de France et, se référant à la note verbale n. 573 du 15 septembre 1976 relative au réglement des questions encore pendantes sur la restitution des biens ayant été soumis au séquestre, a l'honneur de lui faire part de l'accord du Gouvernement italien sur les principes suivants:

1) Il sera procédé à l'aliénation des biens dont les propriétaires français ou leurs ayants droit n'ont pu être retrouvés (héritiers Ardizzone et héritiers Denoyelle et Petit Le Brun). Le produit de cette vente sera versé à la Caisse des dépôts et des prêts sur un compte ouvert au nom du propriétaire ou de ses ayants droit. Passé un dèlai de cinq ans à compten du dépôt de cette somme, s'il n'a été présenté aucune demande, ladite somme pourra être acquise par l'Etat Italien.

2) La procédure mentionnée au paragraphe 1) sera appliquée également aux cas Martini - De Gubernatis et héritiers Ghignone, si ceux-ci, après avoir été, une nouvelle fois, invités à fournir les documents requis, ne satisfont pas à cette demande dans un délai de trois mois.

3) Le terrain de pacage que possédait, en 1940, la commune de Cervieres sur le territoire de Cesana (au lieudit Bousson) sera restitué au Maire de Cervieres par les Autorités compétentes de Cesana. Les biens appartenant à titre privé à certains habitants de Cervieres sur le territoire de Cesana (au lieudit Bousson) feront l'objet d'actes de notoriété établis d'un commun accord entre les Administrations française et italienne dans le but de permettre aux ayants droit de retrouver la pleine propriété de leurs biens.

Si la teneur de la présente note recueille l'agrément de la Partie française, ladite note et la réponse correspondante constitueront la base d'un accord qui prendra effet à la date d'entrée en vigueur du décret du Président de la République italienne portant approbation de l'échange de notes.

Le Ministère des affaires etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'ambassade de France les assurances de sa haute considération ».

L'ambassade de France a l'honneur d'informer le Ministère des affaires etrangères que ces dispositions recueillent l'agrément du Gouvernement français et qu'il est d'accord pour que cette note verbale et la présente réponse constituent l'échange de notes portant accord entre les Gouvernements français et italien pour le réglement du contentieux relatif aux biens français non restitués.

L'ambassade de France saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires etrangères les assurances de sa haute considération.

Rome, le 21 juin 1977

Ministère des affaires entrangères -
Palais de la Farnesina - ROME

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1978, n. **1024**.

Esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria concernente il reciproco riconoscimento dei gradi accademici, effettuato a Roma il 31 maggio 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria concernente il reciproco riconoscimento dei gradi accademici, effettuato a Roma il 31 maggio 1978, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto convenuto nello scambio di note stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1979
Atti di Governo, registro n. 20, *foglio n.* 24

ÖSTERREICHISCHE BOTSCHAFT IN ITALIEN
AMBASCIATA D'AUSTRIA IN ITALIA

Roma, addì 31 maggio 1978

Eccellenza,

A seguito dello scambio di note del 19 febbraio 1976 che in attuazione dell'art. 10 dell'accordo firmato il 14 marzo 1952 tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica italiana per lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due Paesi, tratta il reciproco riconoscimento dei titoli e gradi accademici, mi onoro, per incarico del mio Governo, di proporre quanto segue:

I gradi accademici elencati nell'allegato, la cui piena equipollenza è stata riconosciuta nella quinta riunione della commissione austro-italiana di esperti il 15 novembre 1977, vengono riconosciuti reciprocamente senza esame integrativo, a meno che nell'allegato non sia previsto diversamente.

Qualora il Governo della Repubblica italiana fosse disposto ad accettare le presenti proposte, mi permetto proporre, per incarico del mio Governo, che la presente nota e la nota di risposta di Vs. Eccellenza costituiscano un accordo tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica italiana, il quale entrerà in vigore sessanta giorni dopo il giorno in cui i due Stati si saranno reciprocamente comunicati che sussistono i presupposti costituzionali previsti a tale fine in ciascuno di essi.

Voglia accogliere, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

Sua Eccellenza
l'on. Arnaldo FORLANI
Ministro degli affari esteri - ROMA

ALLEGATO

ELENCO DEI TITOLI ACCADEMICI EQUIPARATI

Titoli accademici austriaci	Titoli accademici italiani
1) Magister philosophiae, indirizzo storia, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 25 maggio 1975, BGBl. no. 442/1975	Laurea in storia (eccezione per l'indirizzo paleostorico, l'indirizzo orientale e l'indirizzo storico-religioso)
2) Magister rerum naturalium in matematica, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 1° settembre 1975, BGBl. no. 470/1975	Laurea in matematica
3) Magister rerum naturalium in biologia, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 2 marzo 1976, BGBl. no. 127/1976	Laurea in scienze biologiche
4) Magister rerum naturalium in Erdwissenschaften, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 25 marzo 1976, BGBl. no. 128/1976	Laurea in scienze geologiche
5) Magister rerum naturalium in biologia e Erdwissenschaften (Lehramt presso le scuole superiori) conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 25 marzo 1976, BGBl. no. 129/1976	Laurea in scienze biologiche o laurea in scienze geologiche
6) Magister philosophiae in filologia romanza, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 23 marzo 1976, BGBl. no. 172/1976	Laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)
7) Magister philosophiae in archeologia classica, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 15 maggio 1976, BGBl. no. 245/1976	Laurea in lettere (indirizzo classico)
8) Magister philosophiae in filologia classica, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 15 maggio 1976, BGBl. no. 501/1976	Laurea in lettere (indirizzo classico)
9) Magister philosophiae in preistoria e protostoria, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 22 luglio 1976, BGBl. no. 502/1976	Laurea in storia (indirizzo paleostorico)
10) Magister philosophiae in filologia tedesca, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 10 luglio 1976, BGBl. no. 543/1976	Laurea in lingue e letterature straniere
11) Magister philosophiae in slavistica, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 10 luglio 1976, BGBl. no. 544/1976	Laurea in lingue e letterature straniere o laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)
12) Magister philosophiae in anglistica e americanistica, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 19 luglio 1976, BGBl. no. 545/1976	Laurea in lingue e letterature straniere o laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)
13) Magister philosophiae in scienza del teatro, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 22 maggio 1977, BGBl. no. 346/1977	Laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (indirizzo spettacolo) (1)

(1) Per il riconoscimento in Italia si richiede un esame integrativo in psicologia a meno che tale esame non sia già stato sostenuto.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, addì 31 maggio 1978

Signor ambasciatore,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota in data odierna del seguente tenore:

« Eccellenza,

A seguito dello scambio di note del 19 febbraio 1976 che in attuazione dell'art. 10 dell'accordo firmato il 14 marzo 1952 tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica italiana per lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due Paesi, tratta il reciproco riconoscimento dei titoli e gradi accademici, mi onoro, per incarico del mio Governo, di proporre quanto segue:

I gradi accademici elencati nell'allegato, la cui piena equipollenza è stata riconosciuta nella quinta riunione della commissione austro-italiana di esperti il 15 novembre 1977, vengono riconosciuti reciprocamente senza esame integrativo, a meno che nell'allegato non sia previsto diversamente.

Qualora il Governo della Repubblica italiana fosse disposto ad accettare le presenti proposte, mi permetto proporre, per incarico del mio Governo, che la presente nota e la nota di risposta di Vs. Eccellenza costituiscano un accordo tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica italiana, il quale entrerà in vigore sessanta giorni dopo il giorno in cui i due Stati si saranno reciprocamente comunicati che sussistono i presupposti costituzionali previsti a tale fine in ciascuno di essi.

Voglia accogliere, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione ».

In risposta ho l'onore di comunicarLe che il Governo della Repubblica italiana concorda con la proposta in essa contenuta.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovarLe i sensi della mia più alta considerazione.

A S.E. il sig.
Georg SCHLUMBERGER
Ambasciatore della Repubblica d'Austria

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1978.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Marche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1976, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Marche »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Andrea Isca, chiamato a far parte della suddetta commissione per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Colli, vice prefetto ispettore, primo dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Marche, in sostituzione del dott. Andrea Isca.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1979
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 381

(1887)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1978.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della corvetta « Bombarda ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 agosto 1952, pubblicato nel Giornale ufficiale — annata 1952 — dispensa 17ª, dal quale risulta che la corvetta « Bombarda » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato in data 21 aprile 1951;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 6135 in data 22 novembre 1978 del Consiglio superiore della Forze armate - Sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

La corvetta « Bombarda », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° novembre 1978.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1978

PERTINI

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1979
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 50

(1945)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1979.

Aggiornamento del rapporto previsto dall'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 610;

Visto il decreto interministeriale n. 3889 in data 8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1965, registro n. 33, foglio n. 260, con il quale il rapporto di cui alla lettera C dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino a partire dal 1° ottobre 1964, nel coefficiente 75, per tutto il territorio nazionale;

Considerato che in base all'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610, il coefficiente di rivalutazione deve essere stabilito annualmente con decreto del Ministero dei lavori pubblici, in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto ministeriale n. 1275 in data 23 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1968, registro n. 8, foglio n. 228, con il quale sono stati stabiliti i coefficienti di rivalutazione per il 1965 (2° semestre), 1966 e 1967;

Visto il decreto ministeriale n. 751 in data 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969, registro n. 4, foglio n. 198, con il quale è stato stabilito in 110 il coefficiente di rivalutazione per il 1968;

Visto il decreto ministeriale n. 620 in data 24 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1970, registro n. 5, foglio n. 156, con il quale è stato stabilito in 120 il coefficiente di rivalutazione per il 1969;

Visto il decreto ministeriale n. 596 in data 24 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1971, registro n. 5, foglio n. 131, con il quale è stato stabilito in 139 il coefficiente di rivalutazione per il 1970;

Visto il decreto ministeriale n. 551 in data 16 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1972, registro n. 5, foglio n. 166, con il quale è stato stabilito in 146 il coefficiente di rivalutazione per il 1971;

Visto il decreto ministeriale n. 875 del 4 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1973, registro n. 6, foglio n. 302, con il quale è stato stabilito in 153 il coefficiente di rivalutazione per il 1972;

Visto il decreto ministeriale n. 1089 del 14 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1974, registro n. 13, foglio n. 130, con il quale è stato stabilito in 187 il coefficiente di rivalutazione per il 1973;

Visto il decreto ministeriale n. 356 del 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1975, registro n. 6, foglio n. 164, con il quale è stato stabilito in 240 il coefficiente di rivalutazione per il 1974;

Visto il decreto ministeriale n. 263 del 12 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1976, registro n. 10, foglio n. 328, con il quale è stato stabilito in 283 il coefficiente di rivalutazione per il 1975;

Visto il decreto ministeriale n. 384 del 26 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1977, registro n. 15, foglio n. 351, con il quale è stato stabilito in 338 il coefficiente di rivalutazione per il 1976;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 15263 del 28 luglio 1978 nella quale è specificato che è stato determinato in 404 il coefficiente di rivalutazione per il periodo 1° gennaio 1977-31 dicembre 1977;

Decreta:

Il rapporto di cui alla lettera *C* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito degli eventi bellici, è stabilito, per tutto il territorio nazionale in 404 (quattrocentoquattro), per il periodo 1° gennaio 1977-31 dicembre 1977.

Roma, addì 5 gennaio 1979

Il Ministro: STAMMATI

(2265)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Caserta.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Caserta;

Vista la nota n. 29311 datata 24 novembre 1978, con la quale il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Caserta fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante dell'Intersind sig. Paolo Peterlin, dimissionario, con l'ing. Tullio Garuti;

Decreta:

L'ing. Tullio Garuti è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Caserta, quale rappresentante dell'Intersind, in sostituzione del sig. Paolo Peterlin, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1876)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1979.

Determinazione dei contributi dovuti dalle società cooperative relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie e modalità di accertamento e di riscossione degli stessi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e 2 aprile 1951, n. 302;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;

Visti i decreti ministeriali 8 ottobre 1973 e 30 dicembre 1976, con i quali sono state, tra l'altro, determinate le modalità di versamento dei contributi a carico degli enti cooperativi per le ispezioni ordinarie;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione, per il biennio 1979-80, della misura del contributo dovuto da detti enti per le spese connesse al servizio delle ispezioni ordinarie e delle modalità di accertamento e di riscossione dello stesso;

Sentito, ai sensi di legge, il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 15 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971, dovuto dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie, verrà corrisposto, per il biennio 1979-80, nella misura sottoindicata e con le medesime modalità di accertamento e di riscossione stabilite con il decreto ministeriale 8 ottobre 1973, citato in premessa:

a) enti cooperativi con numero di soci non superiore a cento od un capitale versato non superiore a L. 100.000: L. 40.000;

b) enti cooperativi con numero di soci superiore a cento e non superiore a trecento od un capitale versato superiore a L. 100.000 e non superiore a L. 500.000: L. 60.000;

c) enti cooperativi con numero di soci superiore a trecento e non superiore a mille od un capitale versato superiore a L. 500.000 e non superiore a L. 1.000.000: L. 120.000;

d) enti cooperativi con numero di soci superiore a mille e non superiore a quattromila od un capitale versato superiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 2.000.000: L. 225.000;

e) enti cooperativi con numero di soci superiore a quattromila od un capitale versato superiore a L. 2.000.000: L. 300.000.

Art. 2.

Il termine di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 8 ottobre 1973, è fissato in novanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(2388)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Approvazione dei piani tecnici SIP n. 033/C « Cavo telefonico Milano-Piacenza » e n. 039/C « Cavo telefonico Piacenza-Brescia ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche;

Visti i piani tecnici n. 033/C « Cavo telefonico Milano-Piacenza » e n. 039/C « Cavo telefonico Piacenza-Brescia » presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a.;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e della automazione, espresso nella adunanza n. 5 a sezioni riunite (prima e seconda) tenuta il 9 maggio 1978, sui citati piani tecnici;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 1444ª adunanza tenuta il 26 luglio 1978, sui citati piani tecnici;

Decreta:

Sono approvati i piani tecnici SIP n. 033/C « Cavo telefonico Milano-Piacenza » e n. 039/C « Cavo telefonico Piacenza-Brescia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro: GULLOTTI

(2531)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine grafiche meridionali, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Officine grafiche meridionali di Roma;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 1° luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine grafiche meridionali di Roma, è prolungata fino al 1° ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2508)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amuco International, in Avellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Amuco International di Avellino;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 maggio 1978 al 19 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amuco International di Avellino, è prolungata fino al 20 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2510)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amuco International, in Avellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Amuco International di Avellino;

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1979 e 23 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 maggio 1978 al 20 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amuco International di Avellino, è prolungata fino al 20 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2511)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine grafiche meridionali, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Officine grafiche meridionali di Roma;

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978 e 23 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 1° ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine grafiche meridionali di Roma, è prolungata fino al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2509)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alexandra, in Monsano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIAL

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Alexandra, con sede in Monsano (Ancona);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alexandra, con sede in Monsano (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 ottobre 1978 al 15 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2519)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova lini e lane, in Praia a Mare.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuova lini e lane di Praia a Mare (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978, 16 dicembre 1978 e 18 dicembre 1978 di concesisone del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1977 al 29 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova lini e lane di Praia a Mare (Cosenza), è prolungata fino al 29 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2512)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova lini e lane, in Praia a Mare.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuova lini e lane di Praia a Mare (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978, 16 dicembre 1978, 18 dicembre 1978 e 28 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1977 al 29 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova lini e lane di Praia a Mare (Cosenza), è prolungata fino al 29 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2513)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Palermo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Palermo;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Palermo, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti	L.	18.275
salariati fissi:		
comuni	L.	14.939
qualificati	»	16.172
specializzati	»	17.319

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2205)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Sondrio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Sondrio;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Sondrio, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti	L.	18.002
salariati fissi:		
comuni	L.	14.381
qualificati	»	—
specializzati	»	16.605

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2208)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Mantova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Mantova;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Mantova, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti	L.	18.207
salariati fissi:		
comuni	L.	15.048
qualificati	»	16.262
specializzati	»	17.816

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2209)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Imperia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Imperia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Imperia, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti	L.	19.382
salariati fissi:		
comuni	L.	15.585
qualificati	»	16.913
specializzati	»	18.151

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2210)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Alessandria;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Alessandria, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 19.287

salariati fissi:

comuni . . . . L. 15.743
qualificati . . . . » 17.024
specializzati . . . . » 18.215

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2211)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Venezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Venezia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Venezia, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 19.285

salariati fissi:

comuni . . . . L. 15.013
qualificati . . . . » 16.646
specializzati . . . . » 18.227

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2201)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Napoli;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Napoli, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 18.807

salariati fissi:

comuni . . . . L. 17.051
qualificati . . . . » 17.993
specializzati . . . . » 18.936

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2206)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mayellaro arredamenti, in Modugno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Mayellaro arredamenti di Modugno (Bari);

Visti i decreti ministeriali 29 luglio 1978 e 18 dicembre 1978, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 gennaio 1978 al 15 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mayellaro arredamenti di Modugno (Bari), è prolungata fino al 14 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2514)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1979.

Pubblicità delle gare a licitazione privata per gli appalti e concessioni di opere ferroviarie di cui all'art. 7, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 503.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

Visto l'art. 7 della legge 18 agosto 1978, n. 503;

Vista la relazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio affari generali, n. AG. 3.2.12298 in data 30 gennaio 1979;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 7 del 27 febbraio 1979;

Decreta:

Articolo unico

Nei procedimenti mediante licitazione privata per gli appalti e concessioni di opere di cui all'art. 7, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 503, di competenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, la pubblicità è effettuata nei seguenti modi:

per le opere, il cui importo posto a base di gara non supera i cinquecento milioni di lire, l'avviso di gara è pubblicato nell'apposito albo dell'ufficio appaltante ed eventualmente nell'albo pretorio del comune dove ha sede l'ufficio appaltante;

per le opere, il cui importo, posto a base di gara, eccede cinquecento milioni di lire, l'avviso di gara è pubblicato, oltre che nell'apposito albo dell'ufficio appaltante, anche su un quotidiano a carattere nazionale;

per particolari opere, in relazione alla loro natura ed entità, ove l'interesse aziendale esiga che tutte le ditte siano effettivamente informate, il direttore del servizio competente può autorizzare l'effettuazione della pubblicità mediante avvisi diretti alle ditte stesse, sulla base della categoria e dell'importo per cui sono iscritte nell'albo nazionale dei costruttori.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1979

Il Ministro: COLOMBO

(2443)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1979.

Concessione per il periodo dal 12 ottobre 1977 al 29 gennaio 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa Abrusci Nicola, cantiere di Castellaneta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale dell'impresa Abrusci Nicola, cantiere di Castellaneta (Taranto);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla impresa Abrusci Nicola, cantiere di Castellaneta (Taranto), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 ottobre 1977 al 29 gennaio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2597)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1979.

Nomina del presidente dell'Aero club d'Italia.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, concernente il riordinamento dell'Aero club d'Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965 n. 1715, che ha approvato lo statuto dell'Aero club d'Italia e lo statuto degli aero clubs locali;

Vista la designazione dell'assemblea dell'Aero club d'Italia n. 9 del 25 novembre 1978;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Guido Baracca è nominato presidente dell'Aero club d'Italia per la durata di quattro anni a decorrere dal 15 marzo 1979.

Roma, addì 14 marzo 1979

Il Ministro dei trasporti
COLOMBO

Il Ministro della difesa
RUFFINI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
PASTORINO

(2658)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal, in Catania, stabilimento di Castelvetrano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Genal, con sede in Catania, stabilimento di Castelvetrano (Trapani);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Genal, con sede in Catania, stabilimento di Castelvetrano (Trapani), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 novembre 1977 al 14 maggio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2596)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Modificazioni al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio o con altre competizioni sportive (Totocalcio).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1963 e modificato con decreti ministeriali del 23 dicembre 1965, del 15 gennaio 1971, del 10 luglio 1971, del 5 luglio 1975, del 29 luglio 1975, del 27 luglio 1976 e del 27 dicembre 1977;

Ritenuta l'opportunità di modificare il regolamento suddetto;

Decreta:

Il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive, esercitati e gestiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), è modificato come segue:

Art. 10 - nei primi due commi l'importo « lire 100.000 » è sostituito dall'importo « L. 200.000 ».

Art. 13 - nei primi due commi l'importo « lire 100.000 » è sostituito dall'importo « L. 200.000 ».

Il terzo comma è soppresso.

Nel quarto comma sono soppresse le parole « Salvo quanto previsto al comma precedente ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: MALFATTI

(2656)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. I.C.I.T. - Infrastrutture civili industriali e turistiche, ora S.p.a. Gestione servizi, in Palermo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.C.I.T. - Infrastrutture civili industriali e turistiche, ora S.p.a. Gestione servizi, con sede in Palermo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I.T. - Infrastrutture civili industriali e turistiche, ora S.p.a. Gestione servizi, con sede in Palermo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1978 al 2 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2595)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1979.

Determinazione del nuovo prezzo di cessione della saccarina di Stato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 29 marzo 1940, n. 295;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 10 luglio 1946;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 29 luglio 1964;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 agosto 1974;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 31 maggio 1976;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 23 febbraio 1977;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo che deve essere corrisposto per la saccarina di Stato, da impiegarsi in usi farmaceutici, dagli acquirenti autorizzati, è fissato in L. 34.000 (trentaquattromila) più I.V.A. per ogni chilogrammo netto.

Di detta somma L. 16.000 (sedicimila) spettano alla ditta fornitrice e L. 18.000 (diciottomila) all'erario, quale provento derivante dalla vendita della saccarina.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1979

Il Ministro: MALFATTI

(2657)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1979.

Integrazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 24 novembre 1978, recante, tra l'altro, modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 1° dicembre 1978, con il quale, ai sensi dell'art. 16, quinto comma, della suddetta legge n. 110/1975, sono state determinate le modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione nonché per disciplinare la esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo, per uso sportivo o di caccia;

Ritenuta l'opportunità di includere la dogana di Brescia, tra quelle abilitate al compimento di operazioni di esportazione di armi comuni da sparo, data la straordinaria rilevanza che l'industria delle armi ha per l'economia di Brescia e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale 24 novembre 1978 è aggiunto, dopo l'art. 2, il seguente art. 2-*bis*:

« In deroga a quanto disposto nel precedente art. 2, la dogana di Brescia è abilitata ad effettuare operazioni di esportazione definitiva o temporanea delle armi comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Per il compimento delle suddette operazioni di esportazione saranno osservate, oltre alle altre condizioni prescritte dal presente decreto, le seguenti particolari modalità:

1) obbligo del suggellamento da parte della dogana di Brescia dei singoli colli o contenitori nonché dei veicoli contenenti armi in esportazione;

2) il trasporto dei colli o contenitori contenenti armi dalla dogana di Brescia a quella di uscita dello Stato può essere effettuato esclusivamente a mezzo di pubblici servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari o di soggetti dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali indicati nella licenza di esportazione rilasciata dal questore; il questore, a richiesta delle aziende anzidette può abilitare al trasporto dei materiali in esportazione, da Brescia al confine dello Stato, i dipendenti delle stesse purché dette persone siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110; in ogni caso il questore può prescrivere la scorta dei materiali a mezzo di guardie particolari giurate;

3) nella domanda per l'ottenimento della licenza di polizia per l'esportazione devono essere indicati: il mezzo di trasporto, fino alla dogana di confine, con la precisazione dei dati di identificazione dello stesso; il giorno e l'ora di partenza; l'itinerario che si intende seguire; il giorno e l'ora presumibile di arrivo; le località in cui si prevede che il mezzo effettuerà soste per rifornimenti o trasbordi, indicando in tale ultimo caso i dati di identificazione del mezzo col quale il viaggio continuerà. Detti elementi debbono essere riportati nella licenza. L'operazione di trasbordo deve essere effettuata sotto vigilanza della dogana o della guardia di finanza;

4) i colli contenenti armi destinate all'esportazione debbono essere presentati alla dogana di uscita dal territorio dello Stato entro il termine stabilito nella licenza di polizia, decorrente dalla data della bolletta doganale di esportazione; decorso tale termine i colli debbono essere sottoposti a nuova visita doganale;

5) controllo esterno da parte della dogana di uscita dallo Stato dei suggelli apposti dalla dogana di Brescia, per accertarne l'integrità e la corrispondenza con quelli indicati nella bolletta di esportazione; in caso di sospetto di irregolarità si procederà a nuova verifica della merce;

6) divieto di consentire il cambio di destinazione dei particolari trasporti;

7) eventuali impreviste interruzioni o deviazioni del viaggio, rispetto all'itinerario prestabilito, debbono essere immediatamente notificate al più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando carabinieri, i quali ne daranno telegrafica notifica alla questura che aveva autorizzato l'operazione e a quelle interessate, per competenza territoriale, all'ulteriore svolgimento del viaggio;

8) anticipazione da parte della dogana di Brescia, a mezzo telescritto, alla dogana di uscita dallo Stato, direttamente o tramite la competente circoscrizione doganale, di tutti gli elementi necessari ad individuare la partita di armi coperta da singola bolletta di esportazione, ivi compreso il termine di presentazione della partita stessa alla dogana di uscita, indicato nella licenza di polizia;

9) tempestiva comunicazione a mezzo telescritto dalla dogana di uscita a quella di Brescia, direttamente o tramite la competente circoscrizione doganale, dell'avvenuta regolare esportazione della partita di armi coperta da singola bolletta di esportazione ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1979

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(2654)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1979.

Sostituzione dell'art. 6 del decreto ministeriale 24 novembre 1978, recante, tra l'altro, modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 1° dicembre 1978, con il quale, ai sensi dell'art. 16, quinto comma, della suddetta legge n. 110/1975, sono state determinate le modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione nonchè per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo, per uso sportivo o di caccia;

Ritenuta l'opportunità di meglio chiarire la norma contenuta nell'art. 6 del predetto decreto ministeriale del 24 novembre 1978;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 6, primo comma, del decreto ministeriale 24 novembre 1978, è sostituito dal seguente:

« Su licenza del questore è consentita ai residenti in Italia la esportazione temporanea, al proprio seguito, di armi per uso di caccia in numero non superiore a tre e di cartucce per le stesse in numero non superiore a duecento ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1979

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(2655)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 13/1979. Modificazioni al provvedimento n. 44/1977 del 28 ottobre 1977

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Visto il provvedimento CIP 28 ottobre 1977, n. 44;

Ritenuta l'opportunità di ridurre l'onere finanziario a carico delle aziende, derivante dai tempi tecnici necessari per ottenere il rimborso dei costi di trasporto di G.P.L.;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 6 marzo 1979;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Delibera:

Le aziende che hanno titolo al rimborso di cui all'art. 4 del provvedimento CIP 28 ottobre 1977, n. 44, possono ottenere, su domanda, un anticipo del rimborso nella misura dell'80 %, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, prestando, prima dell'esecuzione del rimborso anticipato e fino alla definizione del rimborso definitivo, o cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, o fidejussione rilasciata da un primario istituto o azienda di credito o polizza fidejussoria rilasciata da una primaria impresa di assicurazione regolarmente autorizzata.

Le domande di anticipo, relative a domande di rimborso presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, devono intendersi retrodatate, ai fini dell'ordine di precedenza, alla data di arrivo del G.P.L. nell'area continentale italiana.

Le domande di anticipo di cui al comma precedente sono esaminate dopo quelle relative a domande di rimborso presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Se le somme anticipate dovessero risultare superiori al dovuto, l'eccedenza deve essere rimborsata entro trenta giorni dalla richiesta insieme con gli interessi dalla data dell'anticipo calcolata al doppio del saggio legale o, se è superiore, al tasso corrente applicato dalla Cassa conguaglio.

Roma, addì 6 marzo 1979

Il Ministro-Presidente delegato
PRODI

(2665)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana sulla collaborazione nei settori della scienza e della tecnologia, firmato a Roma il 28 aprile 1978.

Il 30 ottobre 1978 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previste dall'art. 11 per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana sulla collaborazione nei settori della scienza e della tecnologia, firmato a Roma il 28 aprile 1978.

In conformità all'art. XI l'accordo, il cui testo viene riprodotto qui di seguito, è entrato in vigore il 30 ottobre 1978.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA SULLA COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA

Ritenendo che lo sviluppo delle relazioni scientifiche e tecnologiche sarà di vantaggio reciproco per entrambi i Paesi,

Desiderando rafforzare la cooperazione tra i due Paesi, particolarmente nei settori della scienza e della tecnologia,

Ritenendo, inoltre, che tale cooperazione promuoverà lo sviluppo delle relazioni amichevoli esistenti tra i due Paesi,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Le parti contraenti convengono di promuovere lo sviluppo della cooperazione tra i due Paesi nei settori della scienza e della tecnologia, su basi di eguaglianza e di vantaggio reciproco, e di definire per mutuo consenso varie aree in cui tale cooperazione è auspicabile, tenendo conto delle esperienze che gli scienziati e gli specialisti dei due Paesi hanno acquisito e delle possibilità a disposizione.

Articolo II

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1 i due Governi convengono che la cooperazione tra le Parti contraenti nei settori della scienza e della tecnologia potrà attuarsi per mezzo di:

(i) scambi tra scienziati, ricercatori, esperti e studiosi;

(ii) scambi di informazioni scientifiche e tecniche e di documentazione;

(iii) organizzazione di conferenze scientifiche e tecniche, di seminari e corsi su problemi che interessano entrambi i Paesi;

(iv) formulazione e attuazione di programmi comuni di ricerca scientifica e tecnologica.

Articolo III

1. Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra le rispettive organizzazioni, imprese e istituzioni interessate nel settore della scienza e della tecnologia in entrambi i Paesi, al fine di portare a termine, se necessario, adeguati programmi di ricerca nell'ambito del presente accordo.

2. Le intese che dovranno essere alla base dello sviluppo della cooperazione tra organizzazioni, imprese ed istituzioni interessate nel settore della scienza e della tecnologia in entrambi i Paesi verranno concordate a condizione che non modifichino la legislazione esistente dei due Paesi.

3. L'impiego, la concessione, lo scambio di brevetti, l'applicazione congiunta di brevetti relativi a progetti comuni di ricerca nonchè le condizioni per la loro commercializzazione ad opera di una delle Parti o di ambedue in un terzo Paese — ivi compresi le condizioni finanziarie e i diritti relativi — saranno esaminati dal Comitato indo-italiano per la cooperazione economica.

Articolo IV

Le Parti contraenti convengono che la consegna delle attrezzature necessarie alla ricerca congiunta e agli studi di impianti pilota istituiti in applicazione del presente accordo verrà effettuata nel modo discusso e concordato tra le due Parti contraenti per ogni caso specifico.

Articolo V

Gli obiettivi del presente Accordo verranno realizzati attraverso l'attuazione dei programmi scientifici e tecnici periodicamente concordati. Tali programmi specificheranno l'ampiezza, gli argomenti e le forme della cooperazione, ivi incluse le modalità finanziarie e le condizioni.

Il finanziamento dei programmi sarà assicurato da fondi stanziati nel bilancio dei rispettivi Ministeri.

Articolo VI

Ciascuna Parte contraente conviene di non divulgare le informazioni ottenute da essa o dal proprio personale ai sensi del presente accordo ad alcuna terza Parte, senza il consenso specifico dell'altra Parte.

Articolo VII

Le spese di viaggio tra i due Paesi degli scienziati e degli esperti saranno a carico del Paese che li invia, mentre le spese di alloggio ed altre spese, quali spese personali, spese per viaggi all'interno del Paese ospite, spese mediche saranno a carico di questo ultimo, conformemente alle modalità concordate tra le Parti contraenti.

Articolo VIII

Per attuare gli obiettivi del presente accordo verrà istituita una commissione mista per la scienza e la tecnologia composta di rappresentanti dei Governi ed esperti dei due Paesi.

Le intese sulla cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia, le condizioni amministrative e finanziarie, verranno concordate dalla commissione mista per la scienza e la tecnologia che si riunirà contemporaneamente alla commissione mista istituita in base all'accordo culturale firmato a Roma il 9 novembre 1976.

La commissione mista per la scienza e la tecnologia potrà anche riunirsi separatamente in luogo convenuto a Roma o a New Delhi in relazione alle esigenze del momento.

Articolo IX

Ciascuna Parte contraente dovrà, in conformità con le proprie leggi e regolamenti, assicurare ai cittadini dell'altra Parte che si trovino sul proprio territorio, ogni assistenza e facilitazione nell'adempimento dei compiti loro assegnati ai sensi delle disposizioni del presente accordo.

Articolo X

L'attuazione del presente accordo è affidata al Ministero degli affari esteri, per la Parte italiana, e al dipartimento per la scienza e la tecnologia per la Parte indiana.

Articolo XI

Il presente accordo sarà soggetto ad approvazione da parte delle Parti contraenti, conformemente alle loro procedure nazionali, ed entrerà in vigore al momento dello scambio delle note che confermano tale approvazione.

Articolo XII

Il presente accordo resterà in vigore per un periodo di cinque anni e verrà automaticamente prorogato per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle Parti contraenti non notifichi all'altra Parte contraente la sua intenzione di porre fine all'accordo dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine.

FATTO a Roma in due originali, ciascuno delle lingue Hindi, italiano e inglese, il 28 aprile 1978 entrambi i testi facenti egualmente fede. Nei casi di dubbio prevarrà il testo inglese.

A nome del Governo della Repubblica indiana
K. RURMINI MENON

A nome del Governo della Repubblica italiana
FORLANI

(2533)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Brezzo di Bedero

Con decreto 5 gennaio 1979, n. 3332, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno del lago Maggiore in comune di Brezzo di Bedero (Varese) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4 mappale 4820 (ex 2242 1/2) della superficie di mq 50 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato l'8 giugno 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2315)

MINISTERO DELLA SANITA'

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « San Benedetto » di Scorzè

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1782, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « San Benedetto » di Scorzè (Venezia).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2299)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Crodo Lisiel » di Crodo

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1779, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Crodo Lisiel » di Crodo (Novara).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2300)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Varanina » di Medesano

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1775, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Varanina » di Medesano (Parma).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2301)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte Tullia » di Sellano

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1797, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Fonte Tullia » di Sellano (Perugia).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2302)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Alba » di Valli del Pasubio

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1774, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Alba » di Valli del Pasubio (Vicenza).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2303)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Verna » di Chiusi della Verna

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1806, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Verna » di Chiusi della Verna (Arezzo).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2304)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte Borromea di Baveno » di Baveno

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1804, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Fonte Borromea di Baveno » di Baveno (Novara).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2305)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Sant'Anna » di Castelletto d'Orba

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1789, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Sant'Anna » di Castelletto d'Orba (Alessandria).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2306)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per titoli ed esami, a nove posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 23 ottobre 1978;

Delibera:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a nove posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica dell'Istituto centrale di statistica.

I vincitori del concorso saranno destinati a svolgere le seguenti mansioni nei limiti dei posti indicati a fianco di ciascuna di esse:

addetto alla conduzione di automezzi . . n. 4

addetto alla manutenzione e riparazione delle attrezzature metalliche (mobili, arredi e infissi) . » 2

addetto agli impianti idraulici . . . » 3

Per coloro che concorrono alla mansione di addetto alla conduzione di automezzi è richiesto, pena l'esclusione dal concorso, oltre al possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2, il conseguimento della patente di guida per autoveicoli appartenenti almeno alla categoria *C* in data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al successivo art. 3.

Ogni candidato può concorrere solo per una delle mansioni sopra indicate.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Sono ammessi al concorso, salvo quanto precisato nel precedente art. 1, coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di istruzione elementare superiore (quinta elementare).

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni civili dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo.

G) Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

H) Patente di categoria *C* per coloro che concorrono alla mansione di addetto alla conduzione di automezzi.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Presentazione delle domande

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale Via Cesare Balbo n. 16 - Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso potranno anche essere presentate direttamente all'ufficio protocollo dell'Istituto dalle ore 10 alle ore 12,30 nei giorni non festivi. Di tale presentazione sarà rilasciata regolare ricevuta.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema esemplificativo annesso al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) il luogo e la data di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare della elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonché la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'autorità scolastica che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare debbono altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) i titoli di merito di cui al successivo art. 4;

10) la eventuale appartenenza al ruolo del personale dell'Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

11) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

12) di essere consapevoli che in qualunque momento potranno essere destinati a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica;

13) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

14) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 10) e 11) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Titoli

Art. 4.

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare la documentazione in originale, o copia, in regola con le norme sul bollo e sulle autentiche, idonea a comprovare il possesso dei seguenti titoli valutabili:

Servizi:

a) servizi comunque prestati alle dipendenze dello Stato, ivi compreso il servizio militare di leva:

1) copia autentica dello stato matricolare, rilasciata dalla pubblica amministrazione ove il candidato presti o abbia prestato servizio, da cui risultino i servizi prestati, le mansioni con i relativi periodi ed i giudizi complessivi annuali degli ultimi tre anni. Per i candidati già alle dipendenze dell'Istituto centrale di statistica non è richiesta la documentazione relativa al servizio prestato presso l'Istituto stesso.

Gli aspiranti che siano dipendenti non di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della presente deliberazione, da cui risultino la data di inizio, la durata e la mansione svolta, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

2) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare;

b) servizi comunque prestati presso enti pubblici:

certificato dei servizi resi contenente gli elementi di cui al punto 1) della lettera *a*) di data non anteriore a quella della presente deliberazione;

c) servizi comunque prestati presso privati:

attestati rilasciati dalle aziende private comprovanti l'attività svolta presso le stesse, con la precisazione delle mansioni effettivamente svolte e del periodo di lavoro prestato indicando la data di inizio e quella dell'eventuale cessazione.

Titoli di cultura:

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

e) diploma di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

f) frequenza con esito positivo di classi di istituto di istruzione secondaria di primo grado e di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

g) idoneità in concorsi statali per esami;

h) diploma di dattilografia.

Specializzazioni e qualificazioni:

i) attestati di specializzazione o qualificazione di mestiere, rilasciati a seguito di frequenza di corsi; certificati di frequenza con esito positivo, di corsi di specializzazione o qualificazione, nonché documenti comprovanti eventuali specializzazioni conseguite durante il servizio militare anche di leva;

l) ogni altro titolo attestante particolari capacità o conoscenze ai fini di un maggiore disimpegno delle mansioni per le quali l'aspirante concorre;

m) patenti di guida per autoveicoli di tipo superiore a quello richiesto per la partecipazione al concorso (soltanto per coloro che concorrono per la mansione di addetto alla conduzione di automezzi). Il conseguimento di patenti di guida dovrà essere documentato con fotocopie delle patenti stesse in regola con le norme sul bollo e sulle autentiche, oppure con certificati delle competenti prefetture, rilasciati in carta da bollo.

Non è ammesso il riferimento a documenti o titoli che siano già stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni

Gli aspiranti che concorrono per la mansione di addetto alla conduzione di automezzi dovranno inoltre allegare alla domanda un certificato rilasciato dalla competente prefettura da cui risulti il possesso della patente di guida e le categorie di automezzi per le quali è stata rilasciata.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei titoli valutabili presentati o spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Istituto centrale di statistica dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 3 nonché dei titoli valutabili non in regola con le norme sul bollo.

La data di presentazione delle domande e dei documenti suddetti è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio protocollo dell'Istituto, mentre per le domande e i documenti spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sui quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Commissione esaminatrice

Art. 5.

La commissione esaminatrice, composta come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione e stabilirà nella prima riunione i criteri di massima per la valutazione dei titoli.

Alla commissione per lo svolgimento della prova pratica di idoneità tecnica possono essere aggregati membri aggiunti in qualità di esperti, che verranno nominati con successivo provvedimento.

Prove di esame

Art. 6.

L'esame consisterà in una prova pratica di idoneità tecnica, diversa per ciascuna mansione di cui all'art. 1, tendente ad accertare la capacità professionale di ciascun candidato in relazione alla mansione per la quale concorre.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di idoneità tecnica saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché le altre norme che saranno stabilite dalla commissione esaminatrice.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, sulla base dei criteri di massima stabiliti in precedenza per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno ammessi a sostenere la prova pratica di idoneità tecnica i concorrenti che nella valutazione dei titoli avranno riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi.

La prova pratica di idoneità tecnica non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.

Art. 9.

Il luogo e il giorno in cui si svolgerà la prova pratica di idoneità tecnica saranno comunicati ai candidati ammessi non meno di venti giorni prima dell'inizio della prova stessa.

L'assenza dalla prova sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere la prova pratica i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Gli aspiranti che concorrono alla mansione di autista dovranno presentarsi a sostenere la prova di idoneità tecnica muniti della patente automobilistica.

Titoli di preferenza e precedenza

Art. 11.

I candidati che abbiano superato la prova di idoneità tecnica saranno invitati a far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16 - Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno la richiesta, i documenti in bollo comprovanti il possesso dei titoli di preferenza e precedenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e del voto riportato nella prova pratica di idoneità tecnica.

La commissione esaminatrice formerà le graduatorie di merito relative a ciascuna mansione per la quale è stata sostenuta la prova pratica di idoneità tecnica, con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle degli idonei oltre i vincitori relative a ciascuna delle mansioni di cui all'art. 1 del presente bando, saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie dei vincitori e quelle degli idonei relative a ciascuna mansione saranno indi unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato, a parità di punteggio saranno applicate le preferenze sopra indicate.

Art. 13.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà le graduatorie di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, nonché, per coloro che hanno concorso per la mansione di addetto alla conduzione di automezzi, dell'esito favorevole di un esame psicotecnico.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 14.

I vincitori per la mansione di addetto alla conduzione di automezzi riceveranno la comunicazione circa la data e il luogo in cui si svolgerà l'esame psicotecnico.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 15.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) pagella scolastica o copia conforme debitamente autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o certificato, su carta legale, rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso della licenza elementare, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 11 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile di guerra o assimilato, di invalido per servizio, di invalido del lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.), in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi devono produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare dal quale dipendono, comprovante lo stato di militare in servizio e la loro buona condotta;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 11.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre ai documenti

previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 16.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 10, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati agenti tecnici in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica dell'Istituto centrale di statistica e, in qualunque momento, potranno essere destinati agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto, ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025.

Art. 17.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di agente tecnico.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole della commissione centrale del personale. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto, decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1979

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a nove posti di agente tecnico in prova per la mansione di (2) . . . . . nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica di codesto Istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 20 marzo 1979.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . . a . . . . . (provincia di . .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perché (3) . . .;

3) di essere residente a (4) . . . . .;

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere in possesso della patente di guida per autoveicoli appartenenti alla categoria (5) . . . .;

6) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (6) . . . .;

7) di non aver riportato condanne penali (7), e di non avere procedimenti penali pendenti;

8) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione (8) . . . .;

9) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso la scuola . . . . nell'anno scolastico . . . .;

10) di appartenere al personale di ruolo di (9) . . . . . con la qualifica di . . . .;

11) di aver prestato servizio presso (10) . . . . dal . . . . . al . . . . . e che il rapporto d'impiego è cessato per . . . .;

12) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

13) di essere consapevole che, in caso di nomina, potrà in qualunque momento essere destinato a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (11) . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto, infine, allega alla presente domanda i seguenti documenti, comprovanti il possesso dei titoli di cui all'art. 4 del bando di concorso:

. . . .
. . . .
. . . .

Data, ...

Firma del candidato (12)
. . . .

---

(1) Le donne coniugate indichino nell'ordine: cognome e nome propri, cognome del marito.

(2) Indichi per quale delle mansioni elencate all'art. 1 intenda concorrere.

(3) Il candidato che abbia superato l'età di 35 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(4) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(5) Da indicare solo da parte di coloro che concorrono per la mansione di addetto alla conduzione di automezzi.

(6) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(7) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(8) Indichi di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato. In quest'ultimo caso, indichi l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo al giudizio di riforma.

(9) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o delle amministrazioni dello Stato.

(10) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(11) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(12) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(2539)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di consigliere in prova nella carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di consigliere in prova della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 18 ottobre 1976, è stata pubblicata a pag. 797 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 9 dell'1-30 settembre 1978 (diramato il 16 febbraio 1979).

(2604)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quarantuno posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico, per esami, a quarantuno posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 11 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1976, è stata pubblicata a pag. 434 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 5 dell'1-31 maggio 1978 (diramato il 19 gennaio 1979).

(2605)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a nove posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo organico dei coadiutori meccanografi della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico, per esami, a nove posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo dei coadiutori meccanografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 3 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1977, è stata pubblicata a pag. 662 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 7 dell'1-31 luglio 1978 (diramato il 29 gennaio 1979).

(2606)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Diario della prova scritta e della prova pratica del concorso, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui al decreto ministeriale 10 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 12 ottobre 1978, avrà luogo in Roma presso il palazzo degli esami, in via Induno n. 4, alle ore 8 del giorno 7 giugno 1979, e quella pratica presso i locali del Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, siti in via Solferino n. 32, alle ore 8 dei giorni 8, 9 e 11 giugno 1979.

(2607)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorso ad un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(813/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI BISCEGLIE

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bisceglie (Bari).

(839/S)

OSPEDALE CIVILE DI CATTOLICA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cattolica (Forlì).

(818/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(810/S)

OSPEDALE « MISERICORDIA E DOLCE » DI PRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto radiologo;
un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze).

(846/S)

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(847/S)

OSPEDALE « G. CAPILUPI » DI CAPRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina;
un posto di assistente di chirurgia addetto al pronto soccorso;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Capri (Napoli).

(848/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI BARLETTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della divisione di radioterapia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(849/S)

OSPEDALE « M. MONTESSORI » DI CHIARAVALLE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chiaravalle (Ancona).

(850/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « EREMO DI LANZO » DI LANZO TORINESE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanzo Torinese (Torino).

(851/S)

ARCISPEDALE «S. ANNA» DI FERRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di diabetologia;
un posto di aiuto della prima divisione di medicina generale;
tre posti di assistente del servizio di anestesiologia e rianimazione;
tre posti di assistente della divisione di cardiologia;
tre posti di assistente della divisione di pediatria;
due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(816/S)

OSPEDALE CIVILE DI ADRANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Adrano (Catania).

(817/S)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI ANCONA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di patologia medica con annesso centro di immunologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di patologia medica con annesso centro di immunologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(809/S)

OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia per il secondo laboratorio.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia per il secondo laboratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sassari.

(819/S)

OSPEDALE CIVILE DI TORRE ANNUNZIATA

Concorso a tre posti di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Torre Annunziata (Napoli).

(840/S)

OSPEDALI «GRAVINA E SANTO PIETRO» DI CALTAGIRONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche;
un posto di aiuto di malattie infettive (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(820/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIOVANNI DI DIO » DI CROTONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;
quattro posti di assistente della divisione di cardiologia;
un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(821/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della sezione di malattie infettive.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di malattie infettive (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(822/S)

OSPEDALE DI LUCCA

Concorso ad un posto di aiuto della prima divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della prima divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Lucca.

(823/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della seconda divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della seconda divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Lucca.

(824/S)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione, riservato ad appartenenti al gruppo linguistico italiano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(812/S)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. TRINITA' » DI FOSSANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(811/S)

OSPEDALE INFANTILE « C. ARRIGO » DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Alessandria.

(814/S)

OSPEDALE CHIRURGICO « BASSINI » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di laboratorio;
un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(815/S)

OSPEDALE CIVILE « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PAOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo definito, a:

un posto di primario radiologo;

un posto di primario del centro trasfusione;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto e due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

(829/S)

OSPEDALI RIUNITI « G. MELACRINO E F. BIANCHI » DI REGGIO CALABRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di anatomia ed istologia patologica (a tempo pieno);

un posto di assistente di chirurgia generale del centro trapianto renale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Reggio Calabria.

(830/S)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

tre posti di aiuto medico di pronto soccorso;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

sette posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(831/S)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1979, n. **1.**

Unificazione degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella prospettiva della riforma sanitaria ed in attesa della definizione del piano regionale dei servizi sanitari e socio-assistenziali, la Regione al fine di avviare e favorire il processo di integrazione della funzione ospedaliera con le altre funzioni sanitarie presenti sul territorio, promuove ed attua le iniziative previste dalla presente legge.

Art. 2.

La realizzazione della finalità di cui al precedente articolo viene perseguita mediante:

a) la unificazione degli enti ospedalieri, sulla base delle delimitazioni territoriali stabilite per le unità locali dei servizi sanitari e sociali (ULSSS) dalla legge regionale 4 marzo 1976, numero 13;

b) la unione degli ospedali dipendenti da un medesimo ente ospedaliero;

c) la promozione di forme organizzative di lavoro di tipo dipartimentale sia relativamente ai servizi ospedalieri che tra questi e gli altri servizi sanitari del territorio.

Art. 3.

La unificazione indicata al punto *a)* del precedente art. 2 comporta l'esistenza di un solo ente ospedaliero nell'ambito territoriale di ciascuna ULSSS e viene attuata attraverso le funzioni, gli scorpori e le incorporazioni indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge, di cui è parte integrante.

Art. 4.

Le fusioni degli enti ospedalieri sono disposte con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, sentita la competente commissione consiliare.

Con il suddetto decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge:

a) viene nominato il consiglio di amministrazione del nuovo ente, determinato secondo le vigenti disposizioni di legge;

b) è stabilita la sede del nuovo ente, che coinciderà con quella dell'ULSSS interessata;

c) è indicata la data di insediamento del consiglio.

Art. 5.

In attesa della riforma sanitaria, i consigli di amministrazione saranno costituiti in conformità delle leggi vigenti.

Art. 6.

Ai fini della presente legge la fusione composta in particolare:

a) la perdita della personalità giuridica degli enti venuti a fusione e la imputazione di tutti i rapporti al nuovo ente;

b) la unione degli ospedali dipendenti dagli enti venuti a fusione.

Per effetto dell'unione il nuovo ente potrà disporre che siano messi in comune uno o più servizi generali di cui all'art. 19 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e uno o più servizi speciali

di diagnosi e cura di cui alla sezione seconda del capo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, garantendo l'autonomia funzionale dei singoli presidi fusi o incorporati.

Art. 7.

Le incorporazioni previste dalla tabella *A* sono diposte con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima e sentita la competente commissione consiliare.

Con il suddetto decreto:

a) sono stabilite le modificazioni da apportare alla composizione del consiglio di amministrazione dell'ente incorporante ed, eventualmente, dell'ente scorporato;

b) è determinata la consistenza dei beni facenti parte del complesso incorporato;

c) è indicato, eventualmente, il contingente del personale addetto a tale complesso da assegnare al nuovo ente.

Ai fini di cui al precedente comma si intende fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, circa la disciplina del rapporto numerico tra rappresentanti elettivi e rappresentanti degli originari interessi.

L'incorporazione comporta l'unione fra gli ospedali dipendenti dall'ente incorporante.

Art. 8.

Alla istituzione e copertura dei posti di sovraintendente sanitario, conseguenti all'applicazione della presente legge, si provvederà, in mancanza di sovraintendenti sanitari già titolari, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 9.

Entro tre mesi dalla data in cui hanno effetto le fusioni degli enti ospedalieri, il nuovo ente provvede all'unificazione delle funzioni amministrative e generali di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, raggruppandole sulla base degli schemi organizzativi previsti dall'articolo 50 dello stesso decreto.

I conseguenti provvedimenti di adozione delle nuove piante organiche sono soggetti al procedimento autorizzatorio di cui alla legge regionale 24 aprile 1975, n. 33.

Con le stesse modalità e negli stessi termini si procederà alla ristrutturazione dei servizi amministrativi e generali nei casi di incorporazione previsti dal precedente art. 7.

Art. 10.

In caso di fusione il consiglio di amministrazione del nuovo ente, ai fini della copertura dei posti determinati a norma del precedente articolo, formula apposita graduatoria:

1) per i posti di direttore amministrativo, tra coloro che erano titolari dei corrispondenti posti negli enti ospedalieri di provenienza;

2) per i posti di titolare d'ufficio che assolve funzioni amministrative, tra coloro che erano titolari dei corrispondenti posti negli enti ospedalieri di provenienza.

Le graduatorie sono formulate sulla base dei titoli, risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, nonchè di quelli presentati dagli interessati, valutati secondo i criteri fissati per i rispettivi concorsi di assunzione dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Detti criteri saranno ulteriormente e preventivamente specificati con apposito atto deliberativo della giunta regionale.

Alla valutazione dei titoli provvede, per tutti gli enti venuti a fusione, una unica commissione presieduta dall'assessore regionale alla sanità e composta da:

due funzionari amministrativi in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità, designati dall'assessore al ramo;

un funzionario amministrativo in servizio presso l'assessorato regionale al personale, designato dall'assessore al ramo;

un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

un rappresentante dell'associazione regionale degli ospedali di Basilicata.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dello assessorato regionale alla sanità, designato dall'assessorre al ramo.

La commissione delibera a maggioranza dei presenti.

Nel caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

In caso di fusione di enti ospedalieri che gestivano ospedali di diversa classifica, il posto di direttore amministrativo del nuovo ente viene attribuito al vincitore di un apposito concorso, per titoli ed esami, riservato a coloro che, in servizio di ruolo presso gli enti di provenienza, risultino, alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di cui al punto 2) dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Art. 11.

Coloro che in applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo non risultano vincitori dei relativi posti sono collocati in ruolo transitorio ad esaurimento con la qualifica precedentemente rivestita ed assumono, nel nuovo ente funzioni vicarie e di coadiuvazione rispetto ai titolari dei corrispondenti posti con diritto di essere inquadrati in ruolo in caso di vacanza dei posti, nell'ordine di graduatoria, semprechè il rapporto di impiego non abbia subito interruzione.

I suddetti dipendenti, col loro assenso, possono essere provvisoriamente comandati presso altri enti ospedalieri.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti del rimanente personale addetto ai servizi amministrativi del nuovo ente ospedaliero, il quale risulti esuberante rispetto alle previsioni di dotazione organica dell'ente medesimo.

Art. 12.

Dalla data in cui hanno effetto le funzioni degli enti ospedalieri e fino all'attuazione dei provvedimenti di cui al precedente art. 10, le funzioni di direzione amministrativa-segreteria generale sono affidate al direttore amministrativo ed in mancanza al vice direttore, titolari dell'ospedale di classifica superiore.

Nel caso che dal nuovo ente dipendano ospedali di pari classificazione le stesse funzioni sono svolte dal direttore amministrativo titolare più anziano nella qualifica, ovvero, a parità di anzianità nella qualifica, dal più anziano di età.

Analoghe disposizioni valgono nel caso che risultino alle dipendenze del nuovo ente due o più titolari del medesimo ufficio svolgente funzioni amministrative e generali.

Alla nomina del titolare amministrativo ed a quella dei titolari degli uffici di cui al precedente comma provvede l'amministrazione ospedaliera su conforme parere della giunta regionale.

Art. 13.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 13 gennaio 1979

VERRASTRO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1979, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1979 è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1979 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa redatti ed approvati dalla giunta regionale.

Gli impegni ed il pagamento delle spese sono autorizzati entro il limite di 1/12 dei relativi stanziamenti di competenza per ogni mese di gestione dell'esercizio provvisorio, che non potrà essere protratto oltre il 31 marzo 1979.

Il limite di cui al comma precedente non vale per le spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 15 gennaio 1979

VERRASTRO

(1165)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1979, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 1977, n. 52, recante concessione di contributi per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1977, n. 52, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a decorrere dall'anno 1975, avvalendosi dei fondi stanziati dallo Stato, ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, contributi in conto capitale alle aziende pubbliche — escluse le gestioni governative delle ferrovie meridionali sarde, ferrovie complementari sarde e strade ferrate sarde — ed alle aziende private per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone in servizio di linea ».

Art. 2.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 1977, n. 52, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste da ciascun programma annuale e nell'ipotesi che i fondi siano sufficienti a garantire la copertura di tutte le forniture ammissibili a contributo, saranno ammessi a beneficiare della presente legge in eguale misura sia le aziende pubbliche che le private ».

« Nell'ipotesi che le disponibilità di cui al comma precedente non siano sufficienti a coprire tutte le richieste di contributo ammissibili, il numero dei veicoli cui elargire il contributo nell'anno sarà ripartito in proporzione diretta tra la richiesta numerica globale delle aziende private e quella delle aziende pubbliche incrementata, quest'ultima, di un coefficiente di maggiorazione pari a 2 ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 8 gennaio 1979.

SODDU

(1163)

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1979, n. 2.

Provvidenze in favore degli hanseniani residenti in Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 19 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli hanseniani residenti in Sardegna e aventi diritto alle provvidenze di cui alla legge 6 luglio 1962, n. 921, e successive modificazioni, è attribuito con decorrenza dal 1° gennaio 1978 un sussidio giornaliero integrativo delle suddette provvidenze, con esclusione di quella prevista per ogni familiare a carico, di L. 3500.

A coloro che acquistano la residenza in Sardegna in seguito a ricovero in un ospedale della Regione, il sussidio viene corrisposto dal giorno del ricovero.

Art. 2.

Il sussidio di cui all'articolo precedente non si cumula con analoghe provvidenze stabilite da altre regioni e deve pertanto procedersi al recupero degli importi eccedenti la misura stabilita dalla presente legge.

Art. 3.

Il suddetto sussidio integrativo viene liquidato con le modalità previste nelle norme richiamate dal precedente art. 1.

Art. 4.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 12032 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno 1978 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

A favore del suddetto capitolo è stornata la somma di L. 29.000.000 dal cap. 03016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio per l'anno 1978, mediante riduzione, per un corrispondente importo, della riserva indicata nell'elenco n. 4 allegato allo stesso bilancio, spese correnti, alla lettera *T*).

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 15 gennaio 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1978, n. 3.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 19 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 1979, il bilancio della Regione per l'anno finan-

ziario 1979, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nella legge di approvazione del bilancio per l'anno finanziario 1978 e nei relativi provvedimenti di variazione.

Negli impegni di spesa la giunta regionale non potrà superare i tre dodicesimi dell'importo stanziato in ciascun capitolo degli stati di previsione del bilancio per l'anno 1978.

Art. 2.

Sul capitolo relativo a « Spese per le elezioni regionali », corrispondente al cap. 01033 del bilancio per l'anno finanziario 1978, è autorizzata l'assunzione di impegni sino all'importo di L. 2.000.000.000.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 18 gennaio 1979

SODDU

(1164)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1979, n. 1.

Regionalizzazione dell'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise « G. Caporale », ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'organizzazione e la gestione dell'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise sono disciplinate, in attuazione della legge 23 dicembre 1975, n. 745, secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa.

Eventuali modificazioni alla predetta disciplina saranno disposte sulla base di accordi fra le regioni Abruzzo e Molise approvati con legge regionale.

Art. 2.

Per l'elezione dei rappresentanti della regione Molise in seno al consiglio di amministrazione dell'istituto, si procede con scheda limitata a due nomi.

Per la designazione dei componenti del consiglio sindacale, si procede con voto limitato a un nome.

Art. 3.

I componenti effettivi e supplenti del comitato di vigilanza e di controllo vengono eletti con votazione separata e con voto limitato ad uno.

Un dipendente della regione Abruzzo, con qualifica non inferiore a istruttore, esercita le funzioni di segretario.

I componenti ed il segretario del comitato sono nominati con decreto del presidente della regione Abruzzo.

Art. 4.

Al finanziamento dell'onere globale di L. 350.900.000 a carico della regione Molise ai sensi del secondo comma dell'art. 29 dell'accordo allegato, coperto con quota dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, si provvede per l'anno 1978 mediante riduzione di L. 175.450.000 dello stanziamento di competenza e di cassa iscritto al cap. 5520 e l'incremento di pari importo del cap. 3510 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 « contributi della Regione all'istituto zooprofilattico per l'Abruzzo e il Molise con sede in Teramo ».

L'entità della spesa a carico del bilancio regionale della regione Molise, relativa agli anni 1979 e successivi, sarà determinata con leggi approvative dei rispettivi bilanci di previsione, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 4 gennaio 1979

d'AIMMO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1979, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1979, n. 1, concernente: « Regionalizzazione dell'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono abrogati il secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 gennaio 1979, n. 1, concernente: « Regionalizzazione dell'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745 ».

Art. 2.

Al testo dell'accordo, allegato alla legge regionale di cui al precedente art. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma dell'art. 4 è soppresso la dizione « generale »;

b) al secondo comma dell'art. 8 le parole « dalla presente legge » sono sostituite con le parole « dal presente accordo »;

c) al secondo comma dell'art. 19 è soppressa la seguente dizione « con voto limitato ad un nome ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 4 gennaio 1979

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1979, n. 3.

Modifiche alle leggi regionali 9 novembre 1977, n. 39 e 5 settembre 1978, n. 20.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 6 della legge regionale 9 novembre 1977, n. 39, le parole « di cui al comma secondo dell'art. 4 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma secondo dell'art. 5 ».

Art. 2.

All'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 20, le parole « di cui al secondo comma dell'art. 2 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 ».

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 20, è aggiunto il seguente comma: La documentazione di cui alle lettere *a*) e *b*) sarà sottoposta all'esame tecnico da parte dell'assessorato regionale ai lavori pubblici.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 9 gennaio 1979

d'AIMMO

(953)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1979, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 79 dello statuto, ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1979, il bilancio per l'anno finanziario 1979, secondo gli stati di previsione e le norme contenute nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale, in conformità alla disciplina dettata dagli articoli 34 e 35 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, senza alcuna limitazione all'entità degli stanziamenti utilizzabili.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 15 gennaio 1979

VIGLIONE

(1324)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790780)